

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI AREE CIMITERIALI

S O M M A R I O

Articolo	DESCRIZIONE
CAPO I – NORME GENERALI	
1	Oggetto del regolamento
2	Norme applicabili alle concessioni di aree cimiteriali
3	Aree soggette a concessione
4	Limiti alle concessioni
5	Divieti di concessione
CAPO II – PROCEDURA PER OTTENERE LE CONCESSIONI	
6	Atto di concessione
7	Durata delle concessioni
8	Tariffa delle concessioni - Responsabilità per danni
CAPO III – DIRITTO ALL'USO	
9	Aventi diritto all'uso
10	Ammissione in sepoltura di famiglia e per collettività
11	Divieto di cessione dei diritti d'uso
CAPO IV – MANUTENZIONE	
12	Autorizzazione ad eseguire i lavori
13	Doveri in ordine alla manutenzione
CAPO V – RINNOVO DELLE CONCESSIONI	
14	Rinnovo delle concessioni
CAPO VI – DECADENZA DELLE CONCESSIONI	
15	Cause di decadenza
16	Decadenza della concessione per mancata realizzazione dell'opera
17	Decadenza per perdurante stato di abbandono e di incuria
CAPO VII – NORME TRANSITORIE	
18	Censimento delle concessioni in atto
19	Regolarizzazione delle concessioni in atto
20	Procedura per la regolarizzazione delle concessioni
CAPO VIII – NORME FINALI	
21	Individuazione delle unità organizzative
22	Termine per la conclusione dei procedimenti
23	Entrata in vigore
24	Pubblicità del regolamento
25	Leggi ed atti regolamentari
26	Abrogazione di precedenti disposizioni
27	Sanzioni

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

- Il presente regolamento disciplina la concessione in uso, a privati ed a enti, di aree cimiteriali:
- per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività;
 - per impiantare campi di inumazione per famiglie e collettività.

Art. 2 - Norme applicabili alle concessioni di aree cimiteriali.

Le concessioni di cui al precedente art. 1 sono soggette, oltre alle norme del presente regolamento, al regime del demanio pubblico di cui all'art. 824 del vigente codice civile nonché alle norme di cui:

- al Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni ed aggiunte;
- al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile e successive modificazioni ed integrazioni;
- al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 recante: «Approvazione del regolamento di polizia mortuaria»;
- al «Regolamento comunale per i servizi funebri e i cimiteri».

Art. 3 - Aree soggette a concessione.

Le concessioni cimiteriali di cui al precedente art. 1 sono limitate ai lotti di aree indicati nella allegata planimetria che forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

La planimetria di cui al comma precedente dovrà indicare tutte le concessioni di area in atto con le generalità dei concessionari.]

Art. 4 - Limiti alle concessioni.

La concessione di aree cimiteriali in applicazione del presente regolamento è limitata:

- a) alle famiglie aventi la residenza anagrafica in questo Comune;
- b) ai ~~seguiti~~ enti e comunità: regolarmente riconosciuti.

c) a coloro che sono nati in questo Comune o i cui genitori al momento della nascita avevano la residenza in questo Comune.

Alla stessa concessione possono essere interessate anche più famiglie, enti e comunità. In questo caso dall'atto di concessione dovranno risultare le rispettive quote di manutenzione e la responsabilità solidale.

Le eventuali richieste non rientranti nelle precedenti lettere a) e b) saranno esaminate dalla Giunta comunale, tenuto conto della disponibilità delle aree.

Art. 5 - Divieti di concessione.

Le concessioni di aree cimiteriali non possono essere fatte:

- a) a famiglie che hanno già ottenuto, nello stesso cimitero, altra concessione;
- b) a coloro che ne facciano oggetto di lucro o di speculazione;
- c) quando le dimensioni delle opere funerarie da realizzare siano ritenute eccessive rispetto alle normali esigenze dei richiedenti.

Il diniego, da farsi con deliberazione motivata dalla Giunta comunale, sarà notificato agli interessati nei termini di legge.

CAPO II PROCEDURA PER OTTENERE LE CONCESSIONI

Art. 6 - Atto di concessione.

Le concessioni cimiteriali di cui al precedente art. 1 sono fatte, a seguito di domanda, con atto pubblico ricevuto dal segretario comunale e sono limitate alle sole aree indicate nella allegata planimetria quali «Aree da concedere ai privati, enti e associazioni», distintamente per:

Art.3 Comma 2 le parole interlineate sono soppresse e sostituite con le seguenti
" Aree gia' occupate nonche' le aree disponibili soggette a concessione".

- a) la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale;
- b) impiantare campi di inumazione.

L'atto di concessione seguirà lo schema approvato dalla Giunta comunale.

7 - Durata delle concessioni.

Le concessioni delle aree cimiteriali sono sempre temporanee ed hanno la durata:

- a) di anni.....⁹⁹..... le concessioni per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione;
- b) di anni.....⁼..... le concessioni per impiantare campi di inumazione.

Alla scadenza della concessione, in assenza del rinnovo di cui al successivo Capo V, il terreno tornerà nella disponibilità del comune e le opere saranno acquisite al patrimonio comunale.

8 - Tariffa delle concessioni - Responsabilità per danni.

Le concessioni saranno fatte con l'applicazione della speciale tariffa in vigore al momento della domanda di concessione risultante dal timbro di arrivo al protocollo generale del Comune.

Il Comune è esente da responsabilità per danni a lapidi, tombe, segni o monumenti funebri arrecati da ignoti titolari, per imperizia o disattenzione nell'uso di attrezzature in dotazione ai cimiteri.

CAPO III DIRITTO ALL'USO

9 - Aventi diritto all'uso.

Il diritto di uso della sepoltura di famiglia si intende riservato alla persona del concessionario e della sua famiglia secondo la discendenza *jure sanguinis* in linea retta del primo concessionario, senza distinzione di sesso, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione o nel testamento del primo concessionario.

A tali effetti, si intendono far parte del gruppo familiare del titolare il coniuge, i discendenti ed i coniugi di questi, ascendenti.

Solo il concessionario d'origine può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti, indicandoli nell'atto di concessione, così anche per maggiori limitazioni.

I titolari per successione entro un anno devono designare uno fra essi che assuma, verso il Comune, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari; in difetto degli interessati, provvede a tale designazione il Sindaco.

Il titolare di sepoltura che si trasferisce, deve tenere aggiornato il proprio indirizzo presso l'apposito ufficio, che tiene nota nel fascicolo individuale della sepoltura.

Nella concessione a collettività il diritto d'uso è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino a completamento della capienza del sepolcro.

Può, altresì, essere consentita, su documentata e motivata richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi per almeno anni.....5....., nonché di salme di persone abbiano conseguito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari.

10 - Ammissione in sepoltura di famiglia e per collettività.

Nella sepoltura di famiglia sono ammesse le salme, ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone, anche decedute, o già altrove sepolte, che risultino avere diritto, secondo l'atto di concessione e successivi trasferimenti e che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nelle sepolture medesime, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti, non abbia stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa.

Se il concessionario è un ente o una comunità, sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, a' sensi dello statuto relativo; l'ente o comunità deve presentare, di volta in volta, apposita dichiarazione e la richiesta di tumulazione.

Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto del richiedente, e pure quando sia fatta opposizione da parte di aventi diritto. Il richiedente deve provare il suo diritto o rimuovere l'opposizione. Le controversie fra i titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario.

Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del fondatore o divisione, il diritto al seppellimento fra gli aventi diritto *jure sanguinis* è dato dall'ordine di preminenza.

Nella sepoltura non possono essere sepolte salme in numero superiore ai loculi autorizzati.

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

A large rectangular area with a solid top border and a solid bottom border. The interior is filled with horizontal dotted lines, providing a template for handwritten text.

rt. 11 - Divieto di cessione dei diritti d'uso.

Il diritto d'uso delle sepolture è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario, fino a completamento della capienza del sepolcro.

È vietata, pertanto, la cessione del diritto d'uso tra privati; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune.

CAPO IV MANUTENZIONE

rt. 12 - Autorizzazione ad eseguire i lavori.

Nessun lavoro può essere eseguito all'interno del cimitero senza la prescritta «concessione» o «autorizzazione» edilizia.

Troveranno sempre applicazione le speciali norme di cui al «Regolamento comunale sui servizi funebri e cimiteriali» nonché gli strumenti edilizi in vigore.

t. 13 - Doveri in ordine alla manutenzione.

Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla sola e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative; ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportune per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene; a rimuovere eventuali abusi.

In caso di inadempienza a tali obblighi, il Sindaco potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse, che saranno eseguite eventualmente d'ufficio con spese a carico dei concessionari.

CAPO V RINNOVO DELLE CONCESSIONI

t. 14 - Rinnovo delle concessioni.

I concessionari e loro eredi hanno diritto, in via di principio, a richiesta, di ottenere il rinnovo delle concessioni. Per esercitare tale diritto, almeno sei mesi prima della scadenza, dovranno fare apposita domanda al Sindaco. L'eventuale diniego dovrà essere pronunciato dalla Giunta comunale con apposita deliberazione motivata da notificare al richiedente.

Il rinnovo della concessione:

a) potrà essere condizionato alla previa esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché alla realizzazione di opere di abbellimento;

b) dovrà essere perfezionato entro sei mesi dalla scadenza della precedente concessione fermo restando e la somma dovuta in applicazione delle tariffe vigenti al momento per le nuove concessioni dovrà essere versata alla Tesoreria comunale entro il termine di scadenza delle precedenti concessioni.

CAPO VI DECADENZA DELLE CONCESSIONI

t. 15 - Cause di decadenza.

La decadenza delle concessioni può avere luogo:

a) nel caso in cui il concessionario non dia corso alla realizzazione delle opere nei termini previsti dall'atto di concessione e successive eventuali proroghe;

b) nel caso di perdurante grave stato di abbandono e di incuria.

La decadenza, preceduta sempre da diffida ad eseguire le opere entro un ragionevole termine, sarà dichiarata con atto motivato dalla Giunta comunale, notificato ai concessionari o aventi titolo nelle forme previste per la notificazione di atti processuali civili.

AGGIUNTE – VARIAZIONI E NOTE

NOTA ALL'ART. 13

D.P.R. n. 285/1990.

Art. 63 - 1. I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà.

2. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti; previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

Con la stessa deliberazione sarà fissato il giorno in cui, incaricati del Comune, alla presenza di testimoni, si reheranno nel cimitero per redigere il «verbale di consistenza» di quanto esiste sul terreno oggetto della concessione.

rt. 16 - Decadenza della concessione per mancata realizzazione dell'opera.

In caso di «decadenza» dalle concessioni per mancata realizzazione dell'opera, saranno rimborsati, al concessionario, soltanto i due terzi del corrispettivo globale versato per ottenere la concessione dell'area con esclusione di qualsiasi spesa contrattuale e per eventuali lavori eseguiti.

Di quanto precede dovrà essere informato il concessionario con la lettera di diffida di cui al precedente articolo 15.

Con la stessa deliberazione con la quale viene dichiarata la decadenza dovrà essere disposto il rimborso della somma di cui al comma 1.

rt. 17 - Decadenza per perdurante stato di abbandono e di incuria.

Nel caso di decadenza dalla concessione per «perdurante stato di abbandono e di incuria» nulla è dovuto ai concessionari i quali hanno la facoltà di disporre dei materiali e di quanto asportabile nel pieno rispetto delle vigenti norme sanitarie.

Le operazioni di recupero dovranno essere eseguite sotto la stretta sorveglianza del responsabile del servizio sanitario della U.S.L.

Per lo scopo, nella diffida di cui al precedente art. 15, dovranno essere precisate:

a) le notizie che precedono;

b) il termine entro cui dovranno essere eseguite le estumulazioni con l'avvertimento che, non provvedendo, saranno eseguite d'ufficio con il trasferimento dei resti mortali nell'ossario del Comune o, occorrendo, nel campo comune per la inumazione.

CAPO VII NORME TRANSITORIE

rt. 18 - Censimento delle concessioni in atto.

Entro12..... mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento l'Ufficio comunale curerà:

a) la raccolta di tutte le concessioni in atto;

b) la elencazione, con tutti gli estremi, degli atti di concessione in apposito «registro - scadenziario delle concessioni di aree cimiteriali»;

c) la proposta di regolarizzazione delle concessioni non risultanti da atto scritto.

rt. 19 - Regolarizzazione delle concessioni in atto.

Tutte le concessioni in atto non perfezionate con apposito atto, potranno essere regolarizzate entro6..... mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

A tal fine, l'Ufficio comunale notificherà, agli interessati, entro il termine di cui al comma precedente, apposito invito a regolarizzare la concessione fissando un termine, non inferiore a 90 giorni, per farne richiesta.

rt. 20 - Procedura per la regolarizzazione delle concessioni.

Per ottenere la regolarizzazione delle concessioni gli interessati dovranno allegare, alla domanda di cui al precedente articolo 12, l'originale della quietanza rilasciata dal Tesoriere comunale o altra prova dell'avvenuto pagamento del canone di concessione ritenuta valida dall'Ufficio [di ragioneria.]

La concessione in sanatoria sarà fatta con decorrenza della data del versamento del saldo.

Nel caso di mancato pagamento della concessione troverà applicazione la tariffa in vigore al momento della regolarizzazione, con decorrenza dalla data della effettiva occupazione dell'area da desumere dagli atti d'ufficio o dalla data di morte dei defunti ivi tumulati o inumati.

Gli schemi di atti di concessione in sanatoria saranno sottoposti all'approvazione della Giunta comunale.

CAPO VIII NORME FINALI

rt. 21 - Individuazione delle unità organizzative.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le unità organizzative competenti e responsabili dell'istru-

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

NOTA ALL'ART. 21

Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 4 - 1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.

Art. 20 comma 1...le parole...interlineate sono soppresse e sostituite con...
"preposto".

oria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, vengono designate come dal prospetto che segue:

Num. d'ord.	OGGETTO	SETTORI DI INTERVENTO	UNITÀ ORGANIZZATIVA
1	Concessione di aree cimiteriali	Settore Amministrativo	1
2	Concessioni e autorizzazioni edilizie	Ufficio Tecnico	1

Art. 22 - Termine per la conclusione dei procedimenti.

I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come voluto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, 241, vengono fissati come dal seguente prospetto:

Num. d'ord.	INTERVENTI	Giorni utili per la definizione
1	Concessione di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività	60
2	Concessione di aree per impiantare campi di inumazione per famiglie e collettività	90
3	Concessioni edilizie per la realizzazione delle opere di cui ai precedenti numeri 1 e 2	60
4	Autorizzazioni per eseguire lavori di manutenzione	30

Art. 23 - Entrata in vigore.

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione di sua approvazione sarà divenuta esecutiva.

Art. 24 - Pubblicità del regolamento.

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 25 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Di una copia del presente regolamento saranno dotati tutti gli uffici comunali cui è affidato il servizio, compreso, in ogni caso, l'Ufficio di Polizia comunale.

Art. 25 - Leggi ed atti regolamentari.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservati, in quanto applicabili:

- il Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni ed aggiunte;
 - il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile e successive modificazioni ed integrazioni;
 - il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 recante: «Approvazione del regolamento di polizia mortuaria»;
 - il regolamento comunale per i servizi funebri e i cimiteri;
- nonché ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

Art. 26 - Abrogazione di precedenti disposizioni.

Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e debbono intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.

Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

Art. 27 - Sanzioni.

Qualora la legge non disponga altrimenti, le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento saranno punite ai sensi degli artt. 106 e 107 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383, dell'art. 344 del T.U. sulle leggi sanitarie del 27 luglio 1934, n. 1265 e della legge 24 novembre 1981, n. 689.

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

NOTA ALL'ART. 22

Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 2 - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.

4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.

NOTA ALL'ART. 24

Legge n. 816/1985

Art. 25 - Diritto di visione degli atti.

Tutti i cittadini hanno diritto di prendere visione di tutti i provvedimenti adottati dai comuni, dalle province, dai consigli circoscrizionali, dalle aziende speciali di enti territoriali, dalle unità sanitarie locali, dalle comunità montane.

Le amministrazioni disciplinano con proprio regolamento l'esercizio di tale diritto.

NOTA ALL'ART. 27

T.U. 3 marzo 1934, n. 383.

Art. 106 (come modificato dall'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603; con l'art. 9 della legge 9 giugno 1947, n. 530; con l'art. 114, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689) — Quando la legge non disponga altrimenti, le contravvenzioni alle disposizioni dei regolamenti comunali sono punite con l'ammenda da lire 4.000 a lire 1.000.000.

Con la stessa pena sono punite le contravvenzioni alle ordinanze del Sindaco in conformità alle leggi ed ai regolamenti.

Il verbale di accertamento deve espressamente indicare se la contravvenzione sia stata o meno personalmente contestata al contravventore.

Art. 107 - Per le contravvenzioni previste nell'articolo precedente, il colpevole è ammesso a pagare, all'atto della contestazione della contravvenzione, una somma fissa nelle mani dell'agente o del funzionario che ha accertato la contravvenzione.

L'agente o il funzionario è tenuto a rilasciare ricevuta dell'eseguito pagamento, su apposito modulo da staccarsi da un bollettario a madre e figlia, vidimato dal Sindaco.

La misura della somma che deve essere pagata ai sensi del comma primo, è determinata, in via generale, per ciascuna specie di contravvenzione, con ordinanza del Sindaco, il quale può anche stabilire che per determinate categorie di contravvenzioni non si faccia luogo all'oblazione prevista dal presente articolo.

I provvedimenti del Sindaco sono pubblicati, mediante affissione all'albo pretorio, per un termine non inferiore a otto giorni.

L'oblazione non è ammessa quando il fatto contravvenzionale abbia recato danno a terzi o al Comune, nel qual caso si osservano le disposizioni dell'articolo seguente.

Il termine «Podestà» negli artt. 106 e 107 che precedono sono stati sostituiti con «Sindaco».

R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 344 - I regolamenti locali di igiene e sanità contengono le disposizioni, richieste dalla topografia del comune e dalle altre condizioni locali, per l'assistenza medica, la vigilanza sanitaria, l'igiene del suolo e degli abitati, la purezza dell'acqua potabile, la salubrità e la genuinità degli alimenti e delle bevande, le misure contro la diffusione delle malattie infettive, la polizia mortuaria e in generale l'esecuzione delle disposizioni contenute nel presente testo unico, dirette a evitare e rimuovere ogni causa di insalubrità.

I contravventori alle prescrizioni dei regolamenti locali d'igiene, quando non si applichino pene stabilite nel presente testo unico o in altre leggi sono puniti con l'ammenda fino a lire 40.000.


Per le contravvenzioni si applicano le disposizioni contenute nel testo unico della legge comunale e provinciale concernenti la conciliazione amministrativa.

La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca: «Modifiche al sistema penale».

Il presente regolamento:

- 1) È stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 25/11/1993.....
con atto n.....60.....;
- 2) È stato esaminato dalla sezione speciale del Comitato Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni
(Co.Re.Co.) nella seduta del....., n.....;
- 3) È entrato in vigore il giorno.....

Data.....



IL SEGRETARIO COMUNALE

.....